



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge rappresenta un primo passo verso la costruzione di un adeguato e completo supporto normativo che sia in grado di sostenere nel quotidiano le famiglie che gestiscono in totale autonomia forme di disabilità grave, ovvero senza ricorrere al ricovero permanente del soggetto disabile presso istituti specialistici.

Negli ultimi anni il Governo ha attuato una politica di sostegno e di solidarietà nei confronti delle categorie più deboli attraverso numerosi interventi normativi finalizzati soprattutto all'ausilio delle famiglie numerose.

In tale contesto non sono state sufficientemente considerate le famiglie di disabili

gravi che, pur non rientrando nella categoria della «famiglia numerosa», sono famiglie impegnate quotidianamente in un lavoro a tempo pieno, che richiede enormi sacrifici.

Il presente disegno di legge si rivolge proprio alle famiglie con disabili prevedendo alcune consistenti agevolazioni in favore di tali famiglie ovvero: l'esenzione totale dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'acquisto della prima casa, nel caso si acquisti la casa da una impresa, e l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, nel caso si acquisti la casa da un privato.

Il presente disegno di legge intende dare un segnale forte a tutte quelle famiglie che, forse prima di altre, meritano la massima attenzione e tutela.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta al sostegno delle famiglie nelle quali siano presenti uno o più soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tale da ridurre parzialmente o totalmente la capacità del soggetto ad espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana.

Art. 2.

(Esenzione dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto della prima casa)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, primo comma, e successive modificazioni, dopo il numero 8-ter) è inserito il seguente:

«8-quater) l'acquisto della prima casa effettuato dal soggetto con accertata e riconosciuta disabilità fisica, psichica o sensoriale, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dal familiare che ha fiscalmente a carico il disabile convivente;».

Art. 3.

(Esenzione dal pagamento dell'imposta di registro)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, nonché ai soggetti con accer-

tata e riconosciuta disabilità fisica, psichica o sensoriale, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è concessa l'esenzione totale dal pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.